

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI
ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA,
AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30.03.2001, N. 165**

**TITOLO I
NORME COMUNI E DEFINIZIONI**

**Art. 1
Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento è diretto a disciplinare, per specifiche esigenze dell'Ateneo cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, con contratti di lavoro autonomo, a soggetti esterni all'Università, esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità stabiliti dall'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
2. Non sono considerate figure contrattuali rientranti nella nozione di "incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca" e, pertanto, restano escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento:
 - le assunzioni poste in essere per il tramite di concorsi pubblici;
 - gli appalti e le concessioni di servizi, ivi inclusi i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
3. Il presente Regolamento non trova, inoltre, applicazione:
 - a) per l'affidamento di incarichi di docenza disciplinati dall'art. 23 della L. 30.12.2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici;
 - b) per l'attribuzione di assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato, prevista dall'art. 1, c. 1, lett. b), del D.L. 09.05.2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 11.07.2003, n. 170;
 - c) per le assegnazioni agli studenti delle collaborazioni ad attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all'art. 13 della L. 19.11.1990, n. 341;
 - d) per l'attribuzione di borse di studio e degli assegni di ricerca disciplinati dall'art. 22 della L. 30.12.2010, n. 240;
 - e) per gli incarichi ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 27.10. 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione ex D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, c. 5, della L. 17.05.1999, n. 144;
 - f) per gli incarichi affidati per il patrocinio e l'assistenza in giudizio, nonché per gli ulteriori servizi legali di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), numeri 1 e 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., disciplinati dal Regolamento di disciplina dell'Area Affari Legali;
 - g) per gli affidamenti di altri incarichi disciplinati da specifiche norme e Regolamenti di Ateneo.

**Art. 2
Presupposti per il conferimento dell'incarico**

1. Per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio è consentito conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a soggetti esterni all'Università, esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ai compiti istituzionali dell'Ateneo, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ateneo;
 - b) occorre accertare preliminarmente e oggettivamente l'inesistenza o insufficienza all'interno della propria organizzazione di risorse umane idonee allo svolgimento dell'incarico.
 - c) la prestazione deve essere comunque di natura temporanea e altamente qualificata. Non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, solo per completare il progetto e per ritardi non imputabili al/alla prestatore/prestatrice ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico;
 - d) devono essere preventivamente determinati:
 - durata;
 - oggetto;
 - compenso dell'incarico.

Per gli incarichi attribuiti è sempre richiesta, al termine della prestazione, la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno”.

Art. 3

Tipologie di contratti di collaborazione vietate

1. In base all'art. 7, c. 5 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. I contratti posti in essere in violazione del predetto divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione di dette disposizioni sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.
3. E' inoltre vietato il ricorso ai contratti di cui all'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati. La violazione di tale divieto è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. I dirigenti che operano in violazione di dette disposizioni sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Art. 4

Definizione delle tipologie di contratto

1. Nell'ambito dei presupposti su indicati, è possibile conferire incarichi individuali con contratto di lavoro di prestazione d'opera occasionale (art. 2222 c.c. e ss) e prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e ss) ai sensi della vigente normativa.
2. Gli incarichi sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali:
 - contratto di lavoro autonomo di natura professionale;
 - contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
3. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura professionale la prestazione resa da soggetti in possesso di Partita Iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione.
4. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione resa da soggetti che si obbligano a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L'esercizio dell'attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, e deve avere carattere episodico.

Art. 5

Requisiti dei soggetti destinatari dell'incarico

1. Gli incarichi possono essere conferiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (in possesso di laurea specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o equipollenti ai sensi della vigente normativa) correlata al contenuto della prestazione richiesta.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione in caso di stipulazione di contratti per lo svolgimento di attività che debbano essere svolte da:
 - a) professionisti iscritti a ordini o albi professionali;
 - b) soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
 - c) soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali;
 - d) soggetti che operino nel campo dell'attività informatica;
 - e) soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca.
3. Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
 - a) professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
 - b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
 - c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;
 - d) dipendenti pubblici o privati;

- e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.
4. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 ss.mm.ii., è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione l'effettuazione della prestazione.
 5. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti che siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione Europea o a Stati extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno.
 6. Gli stessi non devono aver riportato condanne penali definitive, per le quali è previsto l'obbligo della dichiarazione, in Italia e all'estero, non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, né trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 ter e quater del Codice Penale.
Non dovranno inoltre ricorrere a carico del prestatore situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 53, c. 14, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190).
 7. Ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95, è vietato attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nell'ambito di contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e ss). Gli incarichi della fattispecie suddetta sono comunque consentiti a titolo gratuito.
 8. Non possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico coloro i quali abbiano rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che attiva la procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo come previsto dalle lettere b) e c) del c. 1 dell'art. 18 della L. 30.12.2010, n. 240.

TITOLO II

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Art. 6

Procedura di conferimento

1. In presenza delle condizioni indicate agli articoli precedenti, gli incarichi vengono conferiti a seguito di selezione mediante valutazione comparativa in relazione alle competenze richieste dall'incarico.
2. Il ricorso alle procedure comparative è eccezionalmente derogabile solo ed esclusivamente con riguardo a:
 - a) procedure comparative andate deserte;
 - b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (da dimostrarsi in modo inequivocabile);
 - c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza dev'essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.
3. La proposta di conferimento dell'incarico di collaborazione esterna può provenire dal Responsabile di Fondo di ricerca e/o Progetto, dal Responsabile di Centri di servizio o di ricerca, dal Direttore di Dipartimento, dal Responsabile di Struttura amministrativo-gestionale.
4. Nella richiesta dovranno essere imprescindibilmente indicati i seguenti elementi:
 - a) tipologia dell'incarico;
 - b) titolo del Progetto di ricerca (se del caso);
 - c) indicazione del Fondo o del finanziamento che dovrà garantire la copertura della spesa con attestazione della stessa;
 - d) la descrizione dell'oggetto della prestazione dal quale si evincano le caratteristiche dell'elevata professionalità;
 - e) la durata della prestazione (arco temporale e/o numero di ore);
 - f) il compenso da corrispondere all'eventuale soggetto esterno, comprensivo degli oneri di legge a carico del prestatore, commisurato alla quantità e qualità della prestazione da eseguire e proporzionato all'utilità conseguita dall'Amministrazione e alla retribuzione del personale in servizio;
 - g) motivata dichiarazione relativa alla congruità del compenso previsto;

- h) i requisiti e le competenze richiesti per lo svolgimento dell'attività (titolo di studio relativo all'incarico da espletare, eventuale esperienza lavorativa richiesta nel settore di interesse e/o iscrizione all'albo o ordine professionale).

Art. 7 **Avviso di selezione**

1. La procedura comparativa viene indetta per le Strutture decentrate con avviso a firma del Direttore o Responsabile del centro autonomo di gestione, per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale con avviso a firma del Direttore Generale/Rettore.
2. La procedura comparativa dovrà essere effettuata per soli titoli, per titoli e prova pratica e/o colloquio o solo prova pratica e/o colloquio.
3. L'avviso di selezione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la tipologia di incarico;
 - b) il titolo del progetto di ricerca o altro specifico finanziamento sul quale dovrà gravare la spesa;
 - c) l'attività e gli obiettivi all'interno del progetto e del finanziamento, per i quali si richiede l'incarico al soggetto esterno e dai quali si evincono le caratteristiche dell'elevata professionalità;
 - d) i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa (titolo di studio relativo all'incarico da espletare, iscrizione ad albo o ordine professionale, esperienza lavorativa richiesta nel settore di interesse);
 - e) gli eventuali titoli valutabili laddove previsti;
 - f) gli eventuali argomenti della prova pratica e/o del colloquio, laddove previsti, tesi a verificare l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del/della candidato/a necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare;
 - g) la durata dell'incarico;
 - h) il compenso lordo da corrispondere al/alla prestatore/prestatrice, comprensivo degli oneri di legge a carico del prestatore e dell'Amministrazione;
 - i) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'Università, sezione <https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-personale-tecnico-amministrativo>, salvo comprovate e motivate esigenze, di cui si dovrà dare esplicito riferimento nell'avviso;
 - j) l'indicazione che non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al/alla prestatore/prestatrice, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - k) tutte le indicazioni e le dichiarazioni obbligatorie previste in materia di selezioni e valutazioni;
 - l) il responsabile del procedimento.
4. L'autorizzazione all'avvio delle procedure di selezione è di competenza del:
 - a) Direttore Generale/Rettore o del Consiglio di Amministrazione per gli incarichi gravanti sul bilancio dell'Ateneo;
 - b) del Direttore o Presidente o del Consiglio di Dipartimento o dell'organo collegiale delle altre strutture decentrate per gli incarichi gravanti su fondi iscritti nel bilancio delle stesse strutture, compresi i fondi rinvenienti dalle convenzioni la cui competenza resta alle strutture di afferenza del Responsabile scientifico.
5. Prima dell'avvio della selezione, il responsabile del procedimento individuato procede alla verifica dell'eventuale esistenza all'interno dell'Ateneo della professionalità richiesta attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo, per almeno 7 giorni naturali e continui, di un apposito avviso rivolto al personale strutturato.
6. I dipendenti dell'Ateneo potranno manifestare la propria disponibilità, senza emolumenti aggiuntivi, secondo le modalità specificate nell'avviso. La domanda del dipendente deve essere autorizzata, a pena di esclusione, dal Direttore Generale previo parere del Responsabile dell'Area Amministrativa/Servizio presso cui presta servizio.
7. In caso di esito negativo dell'avviso interno di cui al precedente c. 5, la struttura amministrativa competente, come su individuata, provvede alla predisposizione di apposito avviso pubblico di selezione al fine di procedere alla valutazione comparativa di esperti esterni che sarà effettuata da una apposita commissione, nominata con provvedimento del Responsabile della struttura decentrata o del Direttore Generale/Rettore per l'Amministrazione Centrale.
8. Potrà costituire criterio di preferenza l'aver svolto con esito positivo precedenti attività presso le Università ed altri Enti di ricerca ed, in particolare, presso l'Università degli Studi di Foggia.

**Art. 8
Compenso**

1. Il compenso per gli incarichi conferiti all'esterno è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
2. Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del/della prestatore/prestatrice e dell'Amministrazione.
3. Per le prestazioni relative ad attività professionali dotate di Tariffario specifico il compenso sarà determinato in conformità a tali tariffari.
4. Per le restanti prestazioni il compenso è determinato dal richiedente in conformità al precedente comma 1.
5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dal Responsabile della struttura di riferimento ed indicate nel contratto.
6. Per il rimborso delle spese sostenute per trasferte preventivamente autorizzate si applica quanto previsto per i soggetti esterni dal Regolamento sul trattamento di missione dell'Università di Foggia.

**Art. 9
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione alla procedura comparativa indirizzata al Responsabile della struttura decentrata o del Direttore Generale/Rettore per l'Amministrazione Centrale, unitamente alle dichiarazioni e agli allegati richiesti nell'avviso, dovrà essere trasmessa secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione.
2. Entro i termini di scadenza, il/la candidato/a potrà modificare la domanda al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni.
3. L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella predetta domanda, ai sensi della D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii..

**Art. 10
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione**

1. Determineranno l'esclusione o la non ammissione alla procedura comparativa le seguenti fattispecie:
 - a) mancanza anche solo di uno dei requisiti di accesso previsti nell'avviso;
 - b) mancato invio dell'istanza e della relativa documentazione secondo le modalità ed entro il termine di scadenza previsti nell'avviso.
2. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento con provvedimento motivato l'esclusione dalla procedura. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.
3. Il Responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei requisiti formali di ammissione e la corretta modalità di invio dell'istanza nei tempi previsti dall'avviso e provvede a darne comunicazione ai candidati esclusi.

**Art. 11
Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Responsabile della struttura decentrata o del Direttore Generale/Rettore per l'Amministrazione Centrale, è composta da almeno tre membri, di provata competenza nelle materie oggetto della selezione.
2. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, fatte salve le riunioni relative alle prove d'esame in cui è prevista la presenza del/la candidato/a.
3. La Commissione svolgerà i propri lavori secondo le disposizioni contenute nell'avviso di selezione.

TITOLO III

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

**Art. 12
Conferimento dell'incarico**

1. Previa adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione al conferimento dell'incarico, si procederà alla stipula, in forma scritta, di un contratto di diritto privato tra le parti.
2. Il contratto deve essere sottoscritto prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività dal Responsabile della struttura decentrata o del Direttore Generale/Rettore per l'Amministrazione Centrale e dal/dalla vincitore/vincitrice della procedura comparativa.

Art. 13

Elementi essenziali del contratto

1. Sono elementi essenziali del contratto di diritto privato:
 - a) la tipologia di incarico;
 - b) la durata del contratto;
 - c) l'indicazione del compenso da corrispondere al/alla prestatore/prestatrice;
 - d) Il pagamento del compenso dovrà essere effettuato, preferibilmente, in un'unica soluzione posticipata – salvo diversa cadenza imposta da motivate esigenze, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, attestato dal Responsabile scientifico del progetto o della Struttura interessata a conclusione delle attività o periodicamente nel caso di pagamento diversamente cadenzato. Il pagamento del compenso può essere interrotto solo a seguito di esplicita e motivata richiesta del Responsabile scientifico del progetto o della struttura interessata;
 - e) gli estremi del finanziamento su cui dovrà gravare la spesa;
 - f) l'eventuale importo relativo a spese per trasferte;
 - g) l'eventuale luogo di espletamento dell'attività;
 - h) la previsione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c..
2. Al contratto deve essere allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal/dalla prestatore/prestatrice, la relativa dichiarazione ai fini anagrafici e dell'inquadramento fiscale e previdenziale.
3. Nel contratto dovrà altresì essere specificato che:
 - a) la prestazione dovrà essere eseguita personalmente e senza alcun vincolo di subordinazione;
 - b) non è vietato al/alla contraente svolgere altre attività;
 - c) il/la prestatore/prestatrice d'opera si impegna a garantire il riserbo dei dati e delle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura, a utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto dell'incarico;
 - d) non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al/alla prestatore/prestatrice, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
4. Prima di affidare un incarico retribuito a dipendente di altra Amministrazione Pubblica è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

Art. 14

Coperture assicurative

1. I prestatori dovranno provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa, con primarie Compagnie di assicurazione, per responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.), per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'attività professionale svolta e contro gli infortuni.

TITOLO IV

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 15

Obbligo di pubblicazione degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 14.03.2013, n. 33, l'efficacia dei contratti di cui al presente Regolamento è subordinata alla tempestiva pubblicazione sul sito dell'Ateneo, del nominativo del/della prestatore/prestatrice d'opera, del relativo *curriculum vitae*, degli estremi del conferimento dell'incarico, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico e del relativo compenso nonché dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o della titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o dello svolgimento di attività professionali.
2. Tale adempimento costituisce presupposto necessario affinché il contratto di conferimento dell'incarico possa produrre i suoi effetti.

3. Al fine di ottemperare al predetto obbligo, il responsabile del procedimento dovrà inviare, con almeno n. 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla decorrenza del contratto, apposita comunicazione all'Area Risorse Umane, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta.

Art. 16

Adempimento di cui all'art. 1, c. 173, della L. 23.12.2005, n. 266

1. I provvedimenti di affidamento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca di importo superiore a € 5.000,00 (importo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Ente), unitamente ai contratti stipulati con i soggetti affidatari dovranno essere trasmessi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto, a cura del responsabile del procedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, c. 173 della L. 23.12.2005, n. 266.
2. Sono esclusi dal predetto obbligo di trasmissione gli incarichi aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca di importo pari o inferiore a € 5.000,00 (importo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Ente);
 - b) incarichi di componente di organismi di controlli interni e dei nuclei di valutazione, nonché del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (ex art. 7, c. 6-quater del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.);
 - c) incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi e/o adempimenti obbligatori per legge;
 - d) incarichi relativi agli addetti stampa, ai sensi dell'art. 9 della L. 7 giugno 2000, n. 150;
 - e) incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale o incarichi comunque preordinati allo svolgimento di attività contenziosa, in quanto estranei alla nozione di consulenza;
 - f) incarichi di architettura e ingegneria disciplinati dalle norme del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
 - g) borse di studio ed assegni di ricerca.

Art. 17

Norme in materia di prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, i Responsabili delle strutture in cui operano gli incaricati, sono tenuti ad informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

TITOLO V

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 19

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna" emanato con decreto rettorale, Prot. n. 1434-I/3, Rep. D.R. n. 75-2007 del 19.01.2007 e rettificato con successivo decreto, Prot. n. 16735-I/3, Rep. D.R. n. 822-2008 del 03.06.2008.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure attivate con richiesta di conferimento presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di relativa emanazione.